

**CUD
2011**

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).

I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'INPS e all'INPDAP e all'IPO-ST nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali.

1. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente certificazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

1.1 Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che la certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, che attesta l'ammontare complessivo delle somme e dei valori percepiti, delle ritenute subite alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, contiene diversi dati personali.

Tale certificazione, in via generale, resta nella disponibilità dell'interessato; tuttavia, qualora il contribuente intenda utilizzarla per effettuare la scelta in ordine alla destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, essa deve essere acquisita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate, ovvero dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

1.2 Dati personali

I dati personali (quali, ad esempio, quelli anagrafici) sono acquisiti dall'Amministrazione finanziaria e dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica così come indicati nella certificazione.

1.3 Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativamente disposta dall'interessato (non comportando, la sua mancanza, alcuna conseguenza negativa) e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

Tale scelta comporta, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche la scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF è facoltativa e può comportare il conferimento di dati di natura "sensibile".

1.4 Modalità del trattamento

Gli stessi dati contenuti nella presente certificazione vengono trascritti nella dichiarazione che ogni sostituto è obbligato a presentare all'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione del sostituto può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.

1.5 Titolari del trattamento

Il primo titolare del trattamento è il soggetto che elabora i dati presenti nella certificazione (cioè il sostituto d'imposta) il quale tratta i dati personali con le modalità e le logiche che devono essere state precisate nell'informativa che questi ha già reso all'interessato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

1.6 Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della SO.GE.I S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

L'elenco degli ulteriori responsabili è presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it ed è consultabile, a richiesta dell'interessato, presso gli uffici periferici dell'Agenzia.

1.7 Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

1.8 Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF e per poterli comunicare all'Amministrazione finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati.

Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati, ad eccezione del sostituto di imposta, che deve avervi provveduto autonomamente.

2. Utilizzo della certificazione

2.1. Il contribuente che nell'anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nella presente certificazione (CUD 2011), è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. Alle stesse condizioni è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il "casellario delle pensioni". Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un'assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 63 della certificazione).

2.2. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell'importo delle detrazioni della presente certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali). Se il contribuente ha posseduto nell'anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.

- 2.3.** Si ricorda che i titolari della presente certificazione devono, in ogni caso, presentare:
- il quadro RM del Mod. UNICO 2011 Persone fisiche:
 - se hanno percepito nel 2010 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
 - se hanno percepito nel 2010 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - il quadro RT del Mod. UNICO 2011 Persone fisiche:
 - se nel 2010 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;
 - se nel 2010 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero intendono effettuare compensazioni;
 - se nel 2010 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l'imposta sostitutiva dovuta;
 - il modulo RW, se nel 2010 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli e attività finanziarie;
 - il quadro AC del Mod. UNICO 2011 Persone fisiche se esercenti le funzioni di amministratore di condominio per evidenziare l'elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture.
- I quadri e il modulo sopra indicati devono essere presentati unitamente al frontespizio nei termini e con le modalità previsti per il Mod. UNICO 2011 Persone fisiche. Gli stessi possono essere prelevati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

2.4. La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata dal contribuente direttamente sulla base dei dati contenuti nella presente certificazione qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

3. Scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative fra loro e possono pertanto essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione esprimono la scelta utilizzando l'apposita scheda, acclusa alla presente certificazione, che il sostituto d'imposta è tenuto a rilasciare debitamente compilata nella parte relativa al periodo d'imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente.

3.1 Destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF:

- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito da parte dell'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
- per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.

3.2 Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF alle seguenti finalità:

- a) sostegno a favore di:
 - volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
 - associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 - associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, individuati secondo i criteri fissati nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2009, n. 10.

I contribuenti esonerati sono ammessi ad effettuare la scelta se nel punto 5, parte B dati fiscali della certificazione (CUD 2011), risultano indicate ritenute.

La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle diverse finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.

Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Gli elenchi dei soggetti cui può essere destinata la quota del cinque per mille dell'IRPEF sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

3.3 Modalità di invio della scheda

Per comunicare la scelta, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2011 Persone Fisiche con le seguenti modalità:

- allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all'Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

La scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mille dell'IRPEF). Inoltre, la scheda per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.

4. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPS

La presente certificazione sostituisce la copia del modello 01/M che veniva consegnato, annualmente o alla risoluzione del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in base alle norme preesistenti al decreto legislativo del 2 settembre 1997, n. 314, nonché per i dirigenti di aziende industriali, il modello DAP/12 che veniva consegnato annualmente. Il lavoratore dipendente può utilizzarla per consegnarla all'INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

5. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPDAP

Con la presente certificazione vengono attestati al lavoratore dipendente i redditi imponibili ai fini delle prestazioni erogate dall'INPDAP. Nei relativi punti, il lavoratore potrà riscontrare i totali imponibili ai fini pensionistici TFS, TFR, Cassa credito, ENPDEP ed i relativi contributi trattenuti e dovuti per il lavoratore dipendente relativamente all'anno 2010.

Per il rilascio al singolo lavoratore della certificazione della propria posizione previdenziale l'INPDAP utilizzerà i dati contenuti nella Denuncia Mensile Analitica.

6. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali IPOST

Con la presente certificazione vengono attestati al lavoratore dipendente i redditi percepiti e imponibili ai fini delle prestazioni erogate dall'IPOST. Pertanto, nei relativi punti, il lavoratore oltre a ritrovare i propri dati identificativi ed il periodo di lavoro relativo all'anno oggetto della certificazione, potrà riscontrare gli elementi retributivi percepiti, sempre nell'anno di riferimento e, rispettivamente, valorizzabili ai fini della pensione, del trattamento di fine servizio, ovvero di fine rapporto.

Di conseguenza, la certificazione sarà dichiarativa dei contributi trattenuti ai suddetti fini che, separatamente, dovranno essere indicati. Particolare rilievo per il lavoratore assume l'evidenziazione dei giorni utili (punti 46 e 41) ai fini delle prestazioni a carico di questo Istituto.

Con la certificazione CUD 2011 sono, inoltre, descritti i periodi di servizio utili (punti 39 e 40), le singole trattenute operate (punti 67 e 68), nonché le retribuzioni a diverso titolo imponibili.

Per il rilascio al singolo lavoratore della certificazione della propria posizione previdenziale l'IPOST utilizzerà i dati contenuti nella certificazione CUD 2011 che gli perverranno dal datore di lavoro mediante la dichiarazione Mod. 770/2011 Semplificato.

Pertanto nel CUD 2011 sono riportati i singoli periodi lavorativi ed i relativi dati retributivi e dichiarativi della posizione giuridica rivestita nel periodo di riferimento.

Per ogni variazione di posizione giuridica ovvero di interruzione dal servizio, il datore di lavoro deve utilizzare una ulteriore sezione del CUD 2011, compilando correttamente i relativi punti (per le retribuzioni ai fini pensionistici, punti 55, 56 e 60; per il trattamento di fine servizio, punto 58; per il trattamento di fine rapporto, punto 59; per i giorni utili, punti 46 e 41).

7. Trattenute per contribuzione a carico del lavoratore

Per i soggetti iscritti all'INPS l'importo complessivo dei contributi trattenuti viene attestato nel punto 8 per i lavoratori subordinati e nel punto 14 per i collaboratori. Tale importo non comprende le trattenute operate per i pensionati che lavorano.

Per i dipendenti iscritti all'INPDAP l'importo complessivo dei contributi trattenuti e dovuti ai fini pensionistici, del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto viene attestato nei punti 27, 29 e 31.

Per i dipendenti iscritti all'IPOST l'importo complessivo dei contributi trattenuti, rispettivamente, ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio, viene attestato nei punti 67 e 68.

**CUD
2011**

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

COMPILAZIONE DATI FISCALI

Generalità

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere compilata ai fini fiscali indicando i dati riguardanti i redditi corrisposti nell'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate. La certificazione va consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro. È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi agli anni successivi al 2010 fino all'approvazione del nuovo schema di certificazione.

La certificazione è compilata in euro esponendo i dati in centesimi, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

Le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni risultano contrassegnate, nelle istruzioni, da un codice alfabetico.

Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione desumibile dalla tabella C allegata alle presenti istruzioni con il corrispondente codice.

Resta fermo l'utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al sostituito.

Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fiscale (non deve essere indicato il numero di partita IVA), anche l'indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) al quale deve pervenire la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod. 730. Si precisa che l'indicazione del numero di telefono deve essere preceduta dalla lettera "T", mentre quella del numero di fax deve essere preceduta dalla lettera "F".

Il soggetto deve altresì indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento del rilascio della certificazione. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale comunica i dati relativi al risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4), non più direttamente al sostituto d'imposta, ma all'Agenzia delle Entrate la quale provvede successivamente ad inviarli telematicamente al sostituto d'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i criteri per l'individuazione dei sostituti d'imposta ai quali può essere trasmesso in via telematica il modello 730-4.

Qualora il sostituto di imposta, per proprie esigenze organizzative, intende gestire separatamente gruppi di dipendenti, può attribuire per ciascuna gestione un codice identificativo della stessa. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto e costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999, deve essere riportato nella casella "codice sede". Il predetto codice, riportato nel 730-4 messo a disposizione del sostituto, costituisce elemento identificativo della gestione di appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle operazioni di conguaglio.

Per i sostituti che non rientrano tra quelli che possono ricevere direttamente dall'Agenzia delle Entrate il mod. 730-4 in via telematica, il predetto modello continua ad essere trasmesso direttamente dal CAF al sostituto d'imposta con le ordinarie modalità.

Parte A

Dati generali

Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

Nella **parte A** "Dati generali" il sostituto d'imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 1° gennaio 2010. Occorre inoltre indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2010 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fiscale al 1° gennaio 2011 solo se diversi dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2010. Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Il **punto 8** deve essere compilato qualora il sostituto ha versato contributi e/o TFR presso una forma di previdenza complementare o individuale. Tale punto deve essere altresì compilato nella ipotesi in cui il sostituto ha tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza.

In tal caso indicare:

- 1 - per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252/2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5164,57;
- 2 - per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 3 - per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005.
- 4 - per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Si precisa che nelle annotazioni (cod. BD) andrà indicato l'importo di TFR destinato al fondo.

Si precisa che qualora nel corso dell'anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BD) di ciascuna situazione con il relativo codice e riportare nel punto 8 il codice alfabetico convenzionale "A". Nel **punto 9** va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 252/2005, relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Per la compilazione del **punto 11** "Eventi eccezionali" è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 3 - per i contribuenti, residenti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in tale data nella regione Abruzzo, per i quali l'ordinanza ministeriale del 6 giugno 2009, n. 3780 ha previsto la sospensione dal 6 aprile al 30 novembre 2009 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. I termini sono stati prorogati al 30 giugno 2010 dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837;
- 6 - per i contribuenti interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 per i quali il decreto 1 dicembre 2010, ha previsto la sospensione, dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, dei termini relativi ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Detti termini sono stati prorogati al 30 giugno 2011 dal Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225;
- 9 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

Nelle annotazioni (cod. AA) il sostituto deve evidenziare che, alla data di ripresa della riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste dal provvedimento di ripresa della riscossione.

Per l'individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione dei **punti 14 e 19**, ai fini dell'individuazione del comune a cui versare l'addizionale comunale, è possibile consultare il sito internet: www.finanze.gov.it (area servizi, voce addizionale comunale all'IRPEF).

Per i residenti all'estero l'art. 58, comma 2 del D.P.R. 600/73 fissa i criteri per la determinazione del domicilio fiscale in Italia. In base a tale norma i contribuenti che risiedono all'estero hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Nella certificazione è prevista l'indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2010 sono stati fiscalmente a carico del sostituito ai fini della corretta verifica dell'attribuzione delle detrazioni.

Nelle annotazioni (cod. BO) per ogni familiare dovrà essere indicato: il grado di parentela (indicando "C" per coniuge, "F1" per primo figlio, "F" per figli successivi al primo, "A" per altro familiare, "D" per figlio portatore di handicap), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore ai tre anni), percentuale di detrazione spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera "C". Se tale detrazione non spetti per l'intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.

Parte B

Dati fiscali

Nella **parte B** "Dati fiscali" vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d'imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31/12/2006) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.

In caso di decesso del sostituito, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte A i dati anagrafici relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del sostituito. Trattasi ad esempio di mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. In tal caso:

- nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;
- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al punto 1 o al punto 2 della parte B, a seconda del tipo di reddito corrisposto e quello delle ritenute operate al successivo punto 5;
- nelle annotazioni (cod. AB), devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione.

Nel **punto 1** va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1,2,3 e 4 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10, evidenziati ai punti 59 e 53 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. I redditi da dichiarare nel presente punto sono ad esempio: stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se svolti occasionalmente o con le modalità del progetto, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.

Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, l'importo da indicare in tale punto comprende sia l'ammontare imponibile della prestazione maturata al 31 dicembre 2000, che l'importo della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 252/2005, indicare nel presente punto il so-

lo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali ad es. il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale).

In presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, in questo punto va indicato l'importo del riscatto maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 che sia stato effettivamente erogato nell'anno 2010 e nel punto 5 l'ammontare delle ritenute riferibile ai redditi certificati nei punti 1 e/o 2 del CUD e che rileva ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi. Nelle annotazioni (cod. BE), il sostituto dovrà invece dare indicazione dell'ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria (es. riscatto volontario compreso nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 comprensivo della suddetta anticipazione e altri redditi certificati nei punti 1 e/o 2) e delle ritenute ad essi relative.

Il sostituto, peraltro, ha facoltà di compensare l'imposta dovuta su tali prestazioni con eventuali eccedenze d'imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. Della compensazione effettuata e/o dell'eventuale eccedenza di imposta da tassazione separata non utilizzata in compensazione dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BF).

Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell'art. 51 del TUIR, indicare la retribuzione convenzionale definita per l'anno 2010 dal Decreto Interministeriale 21 gennaio 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Qualora il reddito di cui al punto 1 comprenda redditi prodotti all'estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni (cod. AD).

Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 8.000,00) di cui invece dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AE).

Per i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto solo il 10 per cento dei redditi corrisposti. Nelle annotazioni (cod. BC) indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato).

Relativamente ai compensi per lavori socialmente utili si precisa che nel caso di non spettanza del regime agevolato dovrà esserne data indicazione nelle annotazioni (cod. AG).

In base a quanto stabilito dall'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in presenza di remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option, indicare nelle annotazioni (cod. BL) l'ammontare complessivo di dette remunerazioni, la parte di detti compensi eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione nonché la relativa imposta operata.

Nel **punto 2** va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell'esercizio di arti e professioni o di un'impresa commerciale, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del TUIR.

Qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l'ammontare complessivo dei redditi percepiti, le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 76 e 77.

Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AH) deve essere indicato il valore delle eventuali erogazioni liberali in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto indipendentemente dal loro ammontare. Si precisa che le erogazioni liberali in denaro, in base a quanto stabilito dal decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l'intero importo.

Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti, nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordi-

nata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato.

Tali informazioni sono utili al percipiente in caso di compilazione della propria dichiarazione dei redditi.

Il sostituto d'imposta che facoltativamente rilasci la certificazione (CUD) per redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, deve indicare l'importo dei predetti redditi esclusivamente nelle annotazioni (cod. AJ).

Nel caso di redditi solo parzialmente esentati da imposizioni in Italia, l'ammontare del reddito escluso dalla tassazione deve essere indicato nelle sole annotazioni (cod. AJ).

Nel **punto 3** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, commi 1 e 2 del TUIR.

Nel **punto 4** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del TUIR.

Con riferimento ai punti 3 e 4 nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro o pensione qualora questo sia di durata inferiore all'anno (data inizio e data fine). In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell'anno l'informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, dovrà invece essere data sempre distinta indicazione del periodo, con riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati.

Nel caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, nei punti 3 e 4 devono essere indicati i giorni per i quali teoricamente competono le detrazioni da riconoscere ai sensi dell'art. 13 del TUIR la cui somma non deve eccedere giorni 365. Si precisa che nel caso in cui il contribuente richieda la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, il sostituto d'imposta deve comunque indicare nei punti 3 e/o 4 il relativo numero di giorni.

Nel **punto 5** va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituto dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovrà presentare. Le ritenute indicate in questo punto devono essere esposte al netto delle detrazioni e del credito d'imposta eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, indicati rispettivamente nei successivi punti 35, 36, 40, 41, 42, 47 e 51. Le ritenute esposte nel presente punto sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 14.

L'importo delle ritenute da indicare nel punto 5 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 5 il totale delle ritenute anche se:

- non tutte risultano ancora operate;
- in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il relativo versamento.

Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i punti 73 e 75.

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni (cod. AK) della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre ai trattamenti pensionistici, sempreché le operazioni di conguaglio siano state correttamente effettuate, è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione. Nel presente punto devono inoltre essere indicate le ritenute operate sui redditi indicati ai punti 1 e 2 riportate nella certificazione intestata agli eredi.

Nel **punto 6** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 15.

Nel **punto 10** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2010 comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 17.

Nel **punto 11** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuto a saldo per il periodo d'imposta 2010 dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 18.

Nel **punto 13** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2011 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Si precisa che i punti 10, 11 e 13 non devono essere compilati con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l'applicazione dell'addizionale.

Gli importi evidenziati nei punti 6, 11 e 13 sono determinati sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e comportano l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d'imposta successivo, ovvero in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod. AL) devono contenere l'informazione che gli importi indicati nei punti 6, 10 e 11 sono stati interamente trattenuti.

In caso di cessazione di rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo dell'addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell'anno. In particolare andrà indicato al punto 10 l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto; al punto 11 l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo.

Qualora invece, l'ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferiore all'acconto certificato nel CUD rilasciato per il periodo d'imposta precedente, il sostituto d'imposta indicherà al punto 10 tale minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quanto eventualmente restituito. Si precisa che in caso di cessazione del rapporto di lavoro il punto 13 non dovrà essere compilato.

Nel **punto 14** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 5.

Nel **punto 15** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 6.

Nel **punto 17** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente dovuto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2010 non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 10.

Nel **punto 18** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF a saldo non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 11.

Si precisa che nel caso siano state deliberate delle fasce di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998, indicare nelle annotazioni (cod. BB e cod. BN) se si è usufruito di tale esenzione.

Nelle annotazioni con il cod. BP devono essere riportati gli importi dell'addizionale regionale e del saldo dell'addizionale comunale certificati nel CUD precedente che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali. Nelle annotazioni con il cod. BS deve essere riportato l'importo dell'acconto dell'addizionale comunale certificato nel CUD precedente che non è stato operato a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.

Le annotazioni BP e BS devono essere riportate indipendentemente dal verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituto, nei **punti 21, 22 e 24** vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all'IRPEF nonché dell'acconto di addizionale comunale all'IRPEF trattenuti dal sostituto al sostituto che si è avvalso dell'assistenza fiscale nel periodo d'imposta per il quale è consegnata la certificazione.

Nel caso in cui il sostituto presti assistenza fiscale anche al coniuge del sostituto, si dovrà indicare nelle annotazioni (cod. BA) il dettaglio dei rispettivi acconti del sostituto e del coniuge, già compresi nei punti 21, 22 e 24. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell'importo eventualmente indicato nei **punti 23 e 25**. Qualora i predetti acconti non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare nei punti 23 e 25 l'importo sospeso, già compreso nei precedenti punti 21, 22 e 24. Nelle annotazioni (cod. BR) devono essere indicati gli importi dei debiti del saldo Irpef, dell'addizionale regionale, del saldo dell'addizionale comunale dell'acconto della tassazione separata nonché dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività relativi all'assistenza fiscale prestata, che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.

Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, nei **punti 31, 32 e 33** vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF (sia da tassazione ordinaria che separata), di addizionale regionale all'IRPEF e di addizionale comunale all'IRPEF relativi all'anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.

Con riferimento ai crediti di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF e di addizionale comunale all'IRPEF derivanti da assistenza fiscale devono, altresì, essere evidenziati nelle annotazioni (cod. AM) i relativi importi rimborsati dal sostituto. La circolare del 13/08/2010 n. 44 dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la ripresa degli adempimenti e dei versamenti relativi alla sospensione a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, ha previsto che detti versamenti, su richiesta del sostituto, possano essere effettuati dal datore di lavoro. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della conclusione del versamento delle rate da parte del datore di lavoro, quest'ultimo deve indicare nelle annotazioni con il codice BU gli

importi non versati relativi all'assistenza fiscale prestata e con il codice BT gli altri importi non versati. Nelle annotazioni con il codice BV devono essere indicati, in ogni caso, tutti i versamenti effettuati.

Al **punto 34** è indicata l'imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del TUIR alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2 della certificazione. Il punto 34 non deve essere compilato per i redditi erogati agli eredi.

Nel **punto 35** va indicato l'importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di cui all'art. 12 comma 1 del TUIR.

Nel **punto 36** va indicato l'importo delle detrazioni di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all'art. 12, nonché quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative.

Nel **punto 37** va indicato l'ammontare di credito riconosciuto dal sostituto d'imposta, di cui al comma 3 dell'art. 12 del TUIR relativo all'anno d'imposta 2010, pari alla quota di detrazione di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1, dell'art. 12 nonché agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative.

Nel **punto 38** va indicato l'importo del credito di cui al comma 3 dell'art. 12 del TUIR, relativo all'anno d'imposta 2010 che non è stato riconosciuto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BH) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso del credito non riconosciuto.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per famiglie numerose precedentemente riconosciuto, indicare nel **punto 39** l'ammontare di detto credito recuperato.

Nel **punto 40** va indicato l'importo della detrazione per lavoro dipendente o pensione eventualmente spettante ai sensi dell'art. 13 del TUIR.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro.

In tal caso il sostituto deve dar conto al percipiente nelle annotazioni (cod. AN) che potrà fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.

Si precisa, che qualora il percipiente abbia comunicato l'ammontare di altri redditi al sostituto d'imposta, quest'ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell'ammontare comunicato.

Il **punto 41** è riservato all'indicazione dell'importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili ex art. 15 del TUIR, indicati nel successivo punto 60. Va altresì indicato l'importo complessivo di cui all'art. 1, commi 353, 358 e 359 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, così come prorogato dall'art. 1, comma 20 della L. 24 dicembre 2007, n. 244. In tale punto deve essere altresì compresa la detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa indicazione nelle annotazioni (cod. AP).

Nel **punto 42** va indicato l'importo delle detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 del TUIR che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita, nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del citato TUIR. Si precisa che nel caso in cui nel corso dell'anno si siano stipulati uno o più contratti di locazione, nelle annotazioni (cod. BG) devono essere indicati con i codici 1, 2, 3 e 4 le diverse tipologie di canoni di locazione rispettivamente indicate nei commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 del TUIR, il numero dei giorni per i quali l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale nonché la percentuale di spettanza della detrazione.

Nel **punto 43** va indicato l'importo delle detrazioni riconosciute dal sostituto d'imposta di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del Tuir che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita, nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir.

Nel **punto 44** va indicato l'importo delle detrazioni di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR non riconosciuto dal sostituto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BI) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso della detrazione non fruita.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per canoni di locazione precedentemente riconosciuto, indicare nel **punto 45** l'ammontare di detto credito recuperato.

Nel **punto 46** va indicato il totale complessivo delle detrazioni già indicate ai punti 35, 36, 40, 41, 42 e 51. Nel caso in cui per incapienza dell'imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante nei punti 35, 40 e 41, nel presente punto andrà indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all'imposta lorda del percipiente.

Nel **punto 47** deve essere indicato il credito d'imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

Relativamente all'importo evidenziato in questo punto, nelle annotazioni (cod. AQ) deve essere data distinta indicazione di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del credito spettante. In particolare, con riferimento a ciascuno Stato estero ed a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all'estero è stato assoggettato a tassazione in Italia, devono essere indicati:

- l'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero (ad esempio se il reddito è stato percepito nel 2010 indicare "2010");
- il reddito prodotto all'estero;
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva;
- il reddito complessivo tassato in Italia;
- l'imposta lorda italiana;
- l'imposta netta dell'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 165, comma 10 del TUIR, se il reddito prodotto all'estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (es. reddito determinato a norma del comma 8-bis dell'art. 51 del TUIR) anche l'imposta pagata all'estero, da riportare nelle annotazioni (cod. AQ), è quella ridotta in misura corrispondente.

In tal caso, nelle annotazioni il sostituto dovrà informare il contribuente che l'imposta estera definitiva evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito.

Per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore nell'anno 2009 a 35.000 euro, l'art. 4, comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 156 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto in via sperimentale sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale riduzione è fissata per un importo massimo di 149,50 euro. Nel **punto 51** va indicato l'importo della detrazione fruita. Nel **punto 52** va indicato l'ammontare del trattamento accessorio erogato, già ricompreso nel punto 1. Si precisa che qualora il trattamento economico venga erogato a soggetti di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.C. del 27 febbraio 2009, la riduzione di imposta si applica sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente erogato. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, nel punto 52, va riportata la metà del trattamento economico complessivamente erogato.

Nei punti da **53 a 57** vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare.

In particolare, va indicato:

Nel **punto 53** l'importo dei contributi e premi versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, escluso dai punti 1 e 2.

Nel **punto 54** l'importo dei contributi e premi non escluso dai citati punti 1 e 2 ad esempio perché eccedente il limite previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.

Nel **punto 55** l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005.

Nel **punto 56** l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro. Si precisa che i punti 55 e 56 devono essere sempre compilati anche se per il lavoratore di prima occupazione è stato indicato al punto 8 della parte A "Dati generali" un valore diverso da 3.

Nel **punto 57** va indicato l'intero importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico.

Nelle annotazioni (cod. AS) dovrà essere fornita distinta indicazione dell'ammontare dei premi e contributi indicati nel punto 57, rispetto ai quali il dipendente ha chiesto al sostituto d'imposta il riconoscimento della deduzione. Di tale ultimo importo occorrerà inoltre specificare la quota parte ricompresa nel punto 53 e quella ricompresa nel punto 54.

Nel **punto 59** vanno indicati:

- il totale degli oneri di cui all'articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall'importo di cui ai punti 1 e 2, evidenziati nel punto 53;
- le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a

norma dell'art. 51, comma 2, lettera h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2.

L'importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente per fini conoscitivi e di trasparenza. Di conseguenza, il sostituto d'imposta dovrà esplicitare nelle annotazioni (cod. AR) le singole voci del presente punto, evidenziando al sostituto che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultimo.

Nel **punto 60** va indicato il totale degli oneri detraibili per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% e del 20%.

Si precisa che gli importi degli oneri detraibili contenuti in tale punto devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al netto delle franchigie previste dalle norme che li regolano.

Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AT) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabella A allegata alle presenti istruzioni ed il relativo importo al lordo delle franchigie applicate. Si precisa che per quanto attiene alle spese sanitarie, qualora l'importo delle stesse sia inferiore ad euro 129,11, l'importo va comunque indicato nelle annotazioni con l'apposita dicitura: "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 20%, devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AZ) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente, la descrizione desunti dalla tabella B allegata alle presenti istruzioni ed il relativo importo.

Nel **punto 61** vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In base a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni (cod. AU) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni (cod. AU) va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta.

Nel **punto 63** barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituto. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Nelle annotazioni (cod. AV) va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Il **punto 64** deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato, a seguito di richiesta del sostituto, una maggior aliquota IRPEF rispetto a quella dovuta sui redditi certificati.

Nel **punto 65** va indicato:

- il **codice A** qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 comma 2 del TUIR, alla formazione del reddito complessivo concorrano solo:

- 1) redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00 goduti per l'intero anno;
- 2) redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92;
- 3) reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

- il **codice B** nel caso di riconoscimento della detrazione minima di euro 1.380 prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato dall'art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR.

I **punti 73 e 75** devono essere utilizzati in caso di incapienza delle retribuzioni erogate fino a febbraio a subire il prelievo a seguito del conguaglio di fine anno. In particolare, nel **punto 73** va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi sulle somme ancora dovute, tuttavia, nelle annotazioni (cod. AW) della certificazione deve essere specificato che sulle somme indicate nel punto 73 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

Nel **punto 75**, che può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto si è impegnato a versare autonomamente.

Nei **punti 76 e 77** deve essere indicato l'importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1 o 2).

Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora:

- si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto;

- si verifichi l'interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante;
- nell'ipotesi di successione *mortis causa*, l'erede prosegua l'attività del sostituto deceduto.

Nei **punti da 93 a 96** vanno indicati gli importi relativi alle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro ai sensi del Decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, prorogato dall'art. 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successivamente prorogato dall'art. 2, comma 156 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il predetto decreto stabilisce una misura agevolativa che consiste nell'applicazione alle suddette somme, nel limite complessivo di 6.000 euro lordi, di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

Si precisa che tale misura agevolativa è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nel 2009 redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 del TUIR, di ammontare non superiore a 35.000 euro al lordo delle somme assoggettate nel 2009 all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93. I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi delle suddette somme.

Nel caso di somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro, le stesse devono essere assoggettate fino al limite di 6.000 euro lordi ad un'unica modalità di tassazione anche qualora il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti.

In particolare indicare nel **punto 93** la quota della somma erogata per l'incremento della produttività del lavoro fino a 6.000 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

Nel punto 93, inoltre, devono essere indicati:

- l'intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione), le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c), del D.L. n. 93 del 2008 nonché le indennità o maggiorazioni di turno (Ris. n. 83 del 2010).
- la quota di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione, sulle predette somme, dell'imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato.

A seguito della compilazione del punto 93, nelle annotazioni (cod. BX) deve essere certificato che le somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro; tale certificazione assolve all'obbligo del rilascio di apposita dichiarazione previsto dalla circolare n. 47 del 2010.

Nel caso in cui sull'importo indicato al punto 93 sia stata applicata l'imposta sostitutiva del 10 per cento indicare la relativa imposta nel punto **94**. Nel **punto 95** va indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato al punto 94.

Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di dette somme non eccedenti i 6.000 euro, tale importo oltre ad essere ricompreso evidentemente nel punto 1 della presente certificazione, dovrà essere indicato anche nel punto 93, avendo cura di barrare il punto **96**. In tale ipotesi nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 94. Nelle annotazioni (cod. AF) indicare la motivazione per la quale il sostituto ha proceduto ad applicare una tassazione ordinaria su dette somme.

Il datore di lavoro dovrà indicare nei **punti 97 e 99** rispettivamente le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni, sulle quali invece è stata effettuata la tassazione ordinaria. Il sostituto dovrà procedere alla compilazione dei suddetti punti anche qualora abbia già certificato al dipendente detti importi a seguito della risoluzione n. 83 del 2010. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta prima dell'emanazione della risoluzione n. 83, con relativo rilascio della certificazione unica, il sostituto può richiedere al sostituto la consegna di una nuova certificazione (utilizzando il CUD 2011), per l'indicazione **nel punto 101** dei redditi di cui alla predetta risoluzione di competenza del 2010, tassati ordinariamente, che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva. Con riferimento agli importi indicati nei punti 97, 99 e 101 nelle annotazioni (cod. BY) deve essere certificato che tali somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro e che su tali importi non è stata applicata la tassazione sostitutiva. Tale certificazione assolve all'obbligo del rilascio di apposita dichiarazione previsto dalla circolare n. 47 del 2010.

Nel **punto 98** indicare l'importo relativo agli straordinari e ai premi di produttività erogati nel 2008 certificati al punto 77 del CUD 2009.

Nel **punto 100** indicare l'importo relativo a somme erogate per l'incremento della produttività nel 2009 certificati al punto 90 del CUD 2010.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro antecedente al 2010 e di richiesta da parte del sostituto di una attestazione relativa ai compensi erogati nel 2008 e/o 2009 di cui alla risoluzione n. 83 del 2010, il sostituto d'imposta è tenuto al rilascio del CUD 2011 per l'attestazione di detti importi, sempreché sia obbligato alla presentazione del modello 770/2011 semplificato.

Nei **punti da 107 a 111** vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e le relative ritenute operate e sospese.

In particolare nel punto 107 devono essere riportati:

- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato;
- i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1° gennaio 2007.

Per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, si precisa che nel punto 107 deve essere indicato il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 evidenziando nelle annotazioni (cod. AX) il periodo di partecipazione alla forma pensionistica maturata dalla data di iscrizione al fondo.

I compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, devono essere indicati nel punto 107 per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 3.098,74. Nelle annotazioni (cod. AX) deve essere, comunque, indicato l'ammontare del predetto reddito escluso dalla tassazione.

In presenza di compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato, nelle annotazioni (cod. AX) si dovrà dare distinta indicazione, oltre che della parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente), anche di quella soggetta a tassazione e compresa nel punto 107 (quota imponibile) nonché dell'importo di ritenute e addizionale riferibili ai suddetti compensi. In presenza delle altre tipologie di reddito assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, nelle annotazioni (cod. AX) dovrà essere data distinta indicazione del tipo di reddito certificato, del relativo importo, delle ritenute operate.

Nei **punti da 120 a 125** vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, e le relative ritenute operate e sospese. Si precisa che nel punto 125 va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel punto **124**. I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché per certificare compensi arretrati erogati dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Il D.P.C.M del 23 aprile 2010 ha stabilito che qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda relativa alle retribuzioni di cui all'art. 2, comma 3 del D.P.C.M. 27 febbraio 2009, la parte eccedente può essere fruita in riduzione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2010 e assoggettate a tassazione separata quali emolumenti arretrati di cui all'art. 17 del Tuir.

In particolare nel punto **121** deve essere indicato l'ammontare del trattamento economico accessorio assoggettato a tassazione separata già ricompreso nel punto 120.

Nel **punto 123** deve essere indicato l'importo della detrazione di cui al D.P.C.M. del 23 aprile 2010 che non ha trovato capienza sull'imposta lorda relativa al trattamento economico accessorio percepito e utilizzata ai fini dello scomputo della imposta sui medesimi redditi assoggettati a tassazione separata riferiti ad anni precedenti.

Le ritenute indicate al punto 124 devono essere riportate al netto della detrazione operata di cui al precedente punto 123.

Si precisa che nel caso in cui la detrazione di cui al predetto D.P.C.M., sia stata interamente fruita nell'ambito della tassazione ordinaria i punti 121 e 123 non devono essere compilati.

Nei **punti da 134 a 141** devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 1973 e quelle assoggettate a titolo d'imposta.

Vanno indicati in particolare:

- il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate a qualunque titolo nell'anno, con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti nonché le relative ritenute operate e sospese;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
- le prestazioni pensionistiche in forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni erogate nell'anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti. Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 252/2005, il sostituto è tenuto ad evidenziare nei punti da 134 a 141 l'ammontare

della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 (integralmente o parzialmente erogata nell'anno di riferimento) e dal 1° gennaio 2007, relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti.

Nell'ipotesi di erogazione dopo il saldo di ulteriori somme assoggettate a tassazione separata con conseguente obbligo di riliquidazione, dovranno comunque essere compilati i predetti punti indicando in particolare nel punto 134 le somme erogate nell'anno, nel punto 135 quelle erogate in anni precedenti, nei punti 137 e 139 rispettivamente, le ritenute operate nell'anno e quelle operate in anni precedenti, nei punti 138 e 140 le ritenute sospese.

I medesimi punti devono essere utilizzati anche per certificare l'ammontare del TFR erogato dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti. Si precisa che nel punto 134, relativamente al TFR, compresi suoi acconti e anticipazioni, va indicato l'ammontare complessivo corrisposto ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento.

Per gli incentivi all'esodo agevolato corrisposti in relazione a rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del D.L. 223 del 4 luglio 2006, assoggettati ad aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR ovvero in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente ma in attuazione di accordi o atti di data certa anteriore all'entrata in vigore del decreto, nel punto 134 va indicato l'ammontare complessivo corrisposto.

In caso di erogazione di una prestazione pensionistica in forma di capitale il punto 134 deve comprendere l'importo della prestazione comprensivo dei rendimenti finanziari maturati (se presenti) e del risultato di gestione, al netto della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento per i rendimenti fino al 31 dicembre 2000 e dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento applicata sul risultato di gestione a partire dal 1° gennaio 2001.

Per il TFR, le altre indennità e somme nonché le prestazioni in forma di capitali erogate, il sostituto deve inoltre dare indicazione nelle annotazioni (cod. AY) degli importi erogati esposti nei punti 134 e 135, distinguendo per il TFR e le altre indennità e somme quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001; per le prestazioni in forma di capitale quelli maturati fino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e quelli maturati dal 1° gennaio 2007. Nel caso in cui l'ammontare evidenziato al punto 134 si riferisca ad una anticipazione di prestazione erogata da un fondo pensione, si precisa che per quanto riguarda la prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 è necessario indicare nelle annotazioni (cod. AY) che trattasi di anticipazione, indicando, altresì, la relativa aliquota applicata.

Nel caso in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata parte in Italia e parte all'estero nel punto 134 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia. In tal caso nelle annotazioni (cod. BW) deve essere indicato l'importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia.

Nel punto 137 va riportato, per il TFR, l'importo delle ritenute operate dal sostituto in applicazione dell'art. 19 del TUIR mentre non deve essere indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva. Se l'importo delle ritenute risulta inferiore a zero, indicare zero.

Per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale nel punto 137 va indicato l'importo delle ritenute operate comprese le ritenute sulle prestazioni maturate dal 1° gennaio 2007. In tale punto non devono essere invece indicate le ritenute nella misura del 12,50 per cento sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 e l'imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato di gestione del fondo pensione a partire dal 1° gennaio 2001.

Per il TFR e le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro indicare nel **punto 136** la detrazione spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2008.

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale, ecc.), deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:

- nella **parte A** devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nel punto **141** deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati evidenziando l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al de cuius;
- nelle annotazioni (cod. AB) devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e se trattasi di eredità ovvero di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.

Il sostituto deve invece rilasciare all'erede distinte certificazioni in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius ovvero in caso di erogazione di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore.

Nel **punto 142** indicare l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 143** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall'art. 1 comma 755 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall'1/1/2001 al netto delle relative imposte sostitutive.

Nel **punto 144** indicare l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 145** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 146** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari.

Si precisa che i punti da 142 a 146 vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'erogazione di somme da indicare nel punto 134.

La compilazione dei suddetti punti è volta a garantire la massima trasparenza rendendo edotti i lavoratori dell'ammontare del TFR accantonato.

In caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale etc), i punti da 142 a 146 vanno compilati relativamente alla certificazione intestata agli eredi.

TABELLA A - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Spese sanitarie	20	Erogazioni liberali alle ONLUS
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
3	Spese sanitarie per portatori di handicap		
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
5	Spese per l'acquisto di cani guida		
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
		28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	29	Spese veterinarie
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza		
13	Spese per istruzione	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
14	Spese funebri		
15	Spese per addetti all'assistenza personale	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive)		
17	Spese per intermediazione immobiliare	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede		
19	Erogazioni liberali ai partiti politici	33	Spese per asili nido
		34	Altri oneri detraibili

TABELLA B - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 20%

CODICE	DESCRIZIONE
1	Spese per sostituzione frigoriferi e congelatori
2	Spese per acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica
3	Spese per acquisto e installazione di variatori di velocità (inverter)

TABELLA C - CODIFICA ANNOTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
AA	Tributi sospesi: alla ripresa della riscossione il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi oggetto di sospensione con le modalità previste dal provvedimento di ripresa.
AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede o di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1 e/o 2 del CUD non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 134 costituiscono: (...). NOTA – Specificare se trattasi di eredità o di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile.
AD	Dati relativi al reddito prodotto all'estero: Stato estero (...), reddito (...).
AE	Redditi prodotti in zona di frontiera: importo della quota esente (...).
AF	Richiesta da parte del sostituto dell'applicazione della tassazione ordinaria. Applicazione della tassazione ordinaria da parte del sostituto in quanto più favorevole o per altre cause.
AG	Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ha trovato applicazione.
AH	Valore delle erogazioni liberali in natura e dei compensi in natura comunque erogati (...) NOTA – L'esposizione di tale valore è sempre obbligatoria indipendentemente dall'ammontare erogato.
AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia (...), rapporto a tempo determinato/indeterminato (...), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...).
AJ	Redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette: importo del reddito percepito nell'anno (...)
AK	Le operazioni di conguaglio sono state effettuate sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni. Se non si possiedono altri redditi e le operazioni di conguaglio sono state correttamente effettuate, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
AL	Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute.
AM	Rimborsi effettuati dal sostituto a seguito di assistenza fiscale: credito Irpef rimborsato (...), credito addizionale regionale rimborsato (...), credito addizionale comunale rimborsato (...).
AN	La detrazione minima è stata raggiunta al periodo di lavoro. Il percipiente può fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia stata già attribuita da un altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.
AO	Dati relativi agli altri redditi non certificati comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR: ammontare complessivo degli altri redditi (...), di cui per abitazione principale (...).
AP	Importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida (...).
AQ	Dati relativi al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: Stato estero (...), anno di imposta di percezione del reddito all'estero (...), importo del reddito estero (...), imposta pagata all'estero resasi definitiva (...), reddito complessivo tassato in Italia (...), imposta lorda italiana (...), imposta netta italiana (...). L'imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito.
AR	Dettaglio oneri deducibili: descrizione onere (...), importo (...). Tali importi non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.
AS	Premi e contributi versati per familiari a carico: importo per il quale è stata richiesta la deduzione (...), importo per il quale è stata riconosciuta la deduzione in quanto escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 53 (...), importo per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 54 (...).
AT	Dettaglio degli oneri per i quali è prevista la detrazione del 19% al lordo delle franchigie applicate: codice onere (...), descrizione desunta dalla tabella A allegata (...), importo (...). NOTA – Per le spese sanitarie indicare l'importo comprensivo della franchigia di euro 129,11. L'importo delle spese inferiore alla franchigia va indicato con la seguente dicitura: "importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".
AU	Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Se l'ammontare di detti contributi non è superiore ad euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi". Se l'ammontare di detti contributi è superiore ad euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in proporzione alla quota di contributi eccedente euro 3.615,20; tale quota è pari a euro ...".
AV	Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie: può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative alle spese rimborsate
AW	Incapienza della retribuzione a subire il prelievo dell'Irpef dovuta in sede di conguaglio di fine anno: sull'Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.
AX	Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato: quota esente (...), quota imponibile (...), ritenute Irpef (...), trattenute di addizionale regionale all'Irpef (...). Altre tipologie di compensi: tipologia (...), importo (...), ritenute (...) periodo di partecipazione (...)
AY	Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 (...); prestazioni in forma di capitale erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2007 (...), trattasi di anticipazione, assoggettata ad aliquota (...).
AZ	Dettaglio degli oneri per i quali è prevista la detrazione del 20% codice onere (...), descrizione desunta dalla tabella B allegata (...), importo (...).

TABELLA C - CODIFICA ANNOTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
BA	Dati relativi agli acconti versati in sede di assistenza fiscale. Primo acconto IRPEF : sostituito, importo (...); coniuge, importo (...). Secondo o unico acconto IRPEF sostituito, importo (...); coniuge, importo (...). Acconto addizionale comunale all'IRPEF: sostituito, importo (...); coniuge, importo (...).
BB	Saldo 2010 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.
BC	Somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, importo (...).
BD	Presenza di più situazioni rilevanti ai fini della previdenza complementare: codice (...), importo dei contributi e premi escluso dal reddito complessivo (...); importo dei contributi e premi non escluso dal reddito complessivo (...). In caso di codice 4 indicare l'importo di TFR destinato al fondo (...)
BE	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: importo del riscatto e degli altri redditi certificati assoggettati a tassazione ordinaria (...), ritenute (...).
BF	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata utilizzata in compensazione delle ritenute (...), eccedenza d'imposta non utilizzata in compensazione (...).
BG	Dati relativi alle detrazioni per canoni di locazione: codice canone di locazione (...), giorni (...), percentuale (...).
BH	In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 38) in sede di dichiarazione dei redditi.
BI	In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 44) in sede di dichiarazione dei redditi.
BL	Ammontare totale erogato del bonus e delle stock option, importo (...); Ammontare del bonus e delle stock option che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione, importo (...); relativa imposta operata, importo (...).
BN	Acconto 2011 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.
BO	Informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico del sostituito: grado di parentela (...), codice fiscale (...), numero mesi a carico (...), minore di tre anni (...), percentuale di detrazione spettante (...), percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose (...).
BP	Addizionale regionale all'Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...); saldo addizionale comunale all'Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...).
BR	Dati relativi all'assistenza fiscale: saldo Irpef sospeso, importo (...); addizionale regionale sospesa, importo (...); saldo addizionale comunale sospeso, importo (...); acconto tassazione separata sospeso, importo (...); imposta sostitutiva su premi di produttività sospesa, importo (...).
BS	Acconto addizionale comunale all'Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...).
BT	Altri importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009 per i quali c'è stata la ripresa della riscossione, ma non sono stati versati dal sostituito: addizionale regionale all'irpef 2008, importo (...); saldo addizionale comunale all'irpef 2008, importo (...); Acconto addizionale comunale all'irpef 2009, importo (...); IRPEF 2009, importo (...); IRPEF 2010, importo (...); imposta sostitutiva sui premi di produttività 2009, importo (...); Tassazione separata 2009, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2009, importo (...); saldo addizionale comunale all'irpef 2009, importo (...); Acconto addizionale comunale all'irpef 2010, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2010, importo (...); Tassazione separata 2010, importo (...).
BU	Importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009 relativi all'assistenza fiscale prestata per i quali c'è stata la ripresa della riscossione, ma non sono stati versati dal sostituito: addizionale regionale all'irpef 2008, importo (...); saldo addizionale comunale all'irpef 2008, importo (...); Acconto addizionale comunale all'irpef 2009, importo (...); Saldo IRPEF 2008, importo (...); 1° acconto IRPEF 2009, importo (...); 2° acconto IRPEF 2009, importo (...); imposta sostitutiva sui premi di produttività 2008, importo (...); Tassazione separata 2008, importo (...).
BV	Altri importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009 per i quali c'è stata la ripresa della riscossione e versati dal sostituito: addizionale regionale all'irpef 2008, importo (...); saldo addizionale comunale all'irpef 2008, importo (...); Acconto addizionale comunale all'irpef 2009, importo (...); IRPEF 2009, importo (...); IRPEF 2010, importo (...); imposta sostitutiva sui premi di produttività 2009, importo (...); Tassazione separata 2009, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2009, importo (...); saldo addizionale comunale all'irpef 2009, importo (...); Acconto addizionale comunale all'irpef 2010, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2010, importo (...); Tassazione separata 2010, importo (...); Importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009 relativi all'assistenza fiscale prestata per i quali c'è stata la ripresa della riscossione e versati dal sostituito: addizionale regionale all'irpef 2008, importo (...); saldo addizionale comunale all'irpef 2008, importo (...); Acconto addizionale comunale all'irpef 2009, importo (...); Saldo IRPEF 2008, importo (...); 1° acconto IRPEF 2009, importo (...); 2° acconto IRPEF 2009, importo (...); imposta sostitutiva sui premi di produttività 2008, importo (...); Tassazione separata 2008, importo (...);
BW	Redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero: importo del reddito percepito (...)
BX	Somme erogate nel 2010 a titolo di incremento della produttività del lavoro.
BY	Somme erogate per il 2008 a titolo di incremento della produttività del lavoro non assoggettate ad imposta sostitutiva. Somme erogate per il 2009 a titolo di incremento della produttività del lavoro non assoggettate ad imposta sostitutiva. Somme erogate per il 2010 a titolo di incremento della produttività del lavoro non assoggettate ad imposta sostitutiva.
ZZ	Altre annotazioni obbligatorie.

**CUD
2011**

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

COMPILAZIONE DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Generalità

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali, relativi all'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema. La certificazione va consegnata al contribuente dai datori di lavoro entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi ad anni successivi all'approvazione di un nuovo schema di certificazione.

Per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere esposti in Euro, in particolare, gli importi relativi alle voci retributive devono essere arrotondati all'unità inferiore fino a 49 centesimi di Euro e all'unità superiore da 50 centesimi in poi, mentre gli importi relativi alle contribuzioni trattenute potranno essere indicati al centesimo di Euro.

Dati generali

Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi, vanno riportati necessariamente:

- con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione, il cognome e nome o la denominazione ed il codice fiscale;
- con riferimento al dipendente, il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso, nonché la data di nascita, il comune (o Stato estero) e la provincia di nascita.

PARTE C

1. Dati previdenziali e assistenziali

INPS

I dati previdenziali di competenza dell'INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del decreto legge 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978 n. 467 (modello 01/M), ovvero alla presentazione del Mod. DAP/12. Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l'anno 2010 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

I dati previdenziali di competenza dell'INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del decreto legge 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978 n. 467 (modello 01/M), ovvero alla presentazione del Mod. DAP/12. Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l'anno 2010 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.

Il datore di lavoro è, pertanto, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall'INPS.

Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n. 240 del 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema DM10.

Imponibile ai fini previdenziali

Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS per i lavoratori dipendenti, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'articolo 51 del TUIR, non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima, più propriamente ed incisivamente, attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni.

Premesso quanto sopra, si ricorda che l'imponibile riferito al 2010 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2010 ma riferiti a dicembre 2009 (tali importi avranno, infatti, rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2009) degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2011, ma riferiti a dicembre 2010.

Casi particolari

Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:

- contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni (vedi circolari n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999, messaggio n. 146 del 24 settembre 2001);
- contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito);
- contribuzione "figurativa" correlata ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dei decreti ministeriali 28 aprile 2000, n. 157 e n. 158 (Circ. INPS n. 193 e 194 del 22 novembre 2000);
- contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), per gli amministratori locali.

**SEZIONE 1
Lavoratori subordinati**

Nel **punto 1 – Matricola azienda** – deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Il **punto 2 – Ente pensionistico Inps** – va sempre barrato quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS (FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle Aziende Elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri), Gestione speciale ex enti pubblici creditizi).

Il **punto 3 – Altro ente pensionistico** – deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'INPS (ad esempio: INPDAP, INPGI, ENPALS).

Nel **punto 4 – Imponibile previdenziale** – indicare l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a men-

silità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits).

Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali.

Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (ad esempio, per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex DPR n. 602/70, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, co.18, della legge n.335/1995 fissato per l'anno 2010 in euro 92.147,00), la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS.

Relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n. 67 del 1997).

L'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo; ai fini del relativo accredito contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento "preavviso" dell'UniEmens/EMens.

Gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto, sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig, SA/vig ovvero da 01.2005 UniEmens/EMens rettificativo).

Per gli operai dell'edilizia e per i lavoratori a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari per la compilazione del punto 4:

a) operai dell'edilizia

Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.

Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento.

Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale punto;
- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo;
- l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo.

In tale campo va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale);

b) lavoratori a domicilio

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità per la compilazione di tale campo:

- indicare l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia;
- indicare gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali.

I **punti da 5 a 7 – Contributi dovuti** – riguardano l’attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente, scaduti all’atto della consegna della certificazione.

In caso di contributi omessi in tutto o in parte, potrà essere indicato il motivo dell’omesso versamento nelle annotazioni.

In particolare barrare:

- il **punto 5** nel caso in cui i contributi siano stati interamente versati;
- il **punto 6** nel caso in cui i contributi siano stati parzialmente versati;
- il **punto 7** nel caso in cui i contributi non siano stati versati.

Nel **punto 8 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti** – va indicato l’importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all’INPS (es: contributi INPDAP, ecc.).

Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

- 9,19 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000);
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall’INPS.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell’anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

I **punti 10 e 11 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS** – riguardano le denunce retributive dei lavoratori dipendenti trasmesse con il flusso telematico EMens, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, come previsto dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 (circolare INPS n.152 del 22 novembre 2004).

In particolare:

- il **punto 10** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell’anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori Emens;
- nel **punto 11** (alternativo al punto 10) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell’anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

SEZIONE 2 Collaborazioni coordinate e continuative

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l’anno 2010 ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335.

Nel **punto 12 – Compensi corrisposti al collaboratore** – indicare il totale dei compensi corrisposti nell’anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, co.18, della legge n. 335/1995, pari per l’anno 2010 ad euro 92.147,00. Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2010 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2011 ma relative all’anno 2010 (art. 51, co.1, DPR n. 917/1986);

Nel **punto 13 – Contributi dovuti** – indicare il totale dei contributi dovuti all’INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell’anno 2010;

Nel **punto 14 – Contributi a carico del collaboratore** – indicare il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);

Nel **punto 15 – Contributi versati** – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

I **punti 16 e 17 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS** – riguardano le denunce retributive dei collaboratori trasmesse con il flusso telematico EMens, a partire dalle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio 2005, come previsto dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 (circolare INPS n. 152 del 22 novembre 2004).

In particolare:

- il **punto 16** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell’anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia EMens;
- nel **punto 17** (alternativo al punto 16) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell’anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

PARTE C**2. Dati previdenziali****INPDAP**

L'art.44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ha previsto a decorrere dal 2005, con riferimento alle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di gennaio dello stesso anno che i sostituti d'imposta, tenuti al rilascio della certificazione di cui ai commi 6ter e 6quater (certificazione unica ai fini fiscali e contributivi) devono trasmettere, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, riferiti ai dipendenti iscritti all'INPDAP. Pertanto, essendo già state acquisite a decorrere dall'anno 2005 tutte le informazioni occorrenti per la tenuta delle posizioni previdenziali, per l'erogazione delle prestazioni e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'INPDAP, il CUD è stato totalmente modificato divenendo certificazione riepilogativa dei dati contenuti nella Denuncia Mensile Analitica.

Stante quanto sopra specificato i sostituti d'imposta dovranno compilare i campi relativi al totale imponibile e al totale contributi per tutte le Casse gestite dall'INPDAP.

I dati previdenziali devono essere certificati da tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP nonché dagli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP. La certificazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP e dalla sola gestione assicurativa Cassa Unica del Credito - in applicazione delle D.M. 45/2007, modificato dall'art. 3-bis della legge n. 222/2007 (nota operativa n 1 del 29/02/2008 della Direzione Centrale Credito e circolare n. 11 del 07/07/2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa e Direzione Centrale Credito).

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assicurativi

I dati contenuti nel presente schema di certificazione riguardano l'imponibile contributivo, ai fini previdenziali ed assicurativi, dovuto all'INPDAP.

La certificazione, pertanto, ha ad oggetto tutti i redditi suddetti corrisposti nel 2010 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall'INPDAP, secondo le sotto riportate istruzioni:

- Cassa Pensioni Statali;
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Cassa Pensioni Insegnanti;
- Cassa Pensioni Sanitari;
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- INADEL;
- ENPAS;
- ENPDEP;
- Cassa Unica del credito.

Regole generali

La certificazione riguarda i dati imponibili e relativi contributi per l'anno 2010, oltre a quelli relativi a corresponsione di retribuzioni afferenti ad anni precedenti, meglio illustrati tra i "Casi particolari".

Per la compilazione dei punti occorre fare riferimento alle istruzioni relative alla compilazione ed alla trasmissione della Denuncia Mensile Analitica impartite dall'INPDAP con la circolare n. 59/2004 pubblicata sul sito dell'Istituto.

Con le istruzioni che seguono, si illustrano i criteri di riepilogo dei dati già trasmessi nel corso dell'anno di denuncia all'INPDAP dalle Amministrazioni iscritte.

Ogni punto risulta essere la sintesi dei correlati campi che sono stati esposti dagli Enti nelle denunce mensili, già trasmesse secondo le modalità della richiamata circolare n. 59/2004.

Le Amministrazioni iscritte sono tenute alla compilazione di una sezione del quadro "Dati Previdenziali ed Assistenziali INPDAP" per ogni anno di riferimento, senza tenere conto di eventuali variazioni di tipo impiego, tipo servizio ed aliquote contributive avvenute in corso d'anno.

Per il personale in regime di TFR gli enti datori di lavoro si atterranno alle disposizioni fornite con circolare n. 30 del 1° agosto 2002.

In caso di decesso dell'iscritto, la certificazione riferita al medesimo deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali.

Imponibile previdenziale

Rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili, secondo la vigente normativa (D.Lgs. n. 314 del 1997 – circolare n. 29 del 27 maggio 1998) corrisposti entro l'anno di riferimento della certificazione e, quindi, oggetto di mandati di pagamento emessi entro il 31 dicembre 2010.

Cassa Pensioni Statali

Con particolare riguardo agli iscritti alla Cassa Pensioni Statali, il dichiarante che eroga il trattamento fondamentale di retribuzione dovrà indicare nella parte C "dati previdenziali", al punto 18 il codice fiscale della sede di servizio dell'iscritto.

La sede di servizio è la struttura o sede amministrativa dove effettivamente l'iscritto presta servizio. In caso di trasferimento del dipendente, solo qualora l'Amministrazione versante sia la stessa, si può indicare l'ultima sede di servizio.

Esempi:

- **personale della scuola**

Il sostituto d'imposta principale del personale scolastico indicherà al punto 18 il codice fiscale dell'ultima Scuola presso cui è stato prestato il rapporto di lavoro nell'anno 2010. Ove trattasi di personale le cui competenze vengono erogate dall'Istituto scolastico ci sarà coincidenza tra sostituto d'imposta e dichiarante. Pertanto, il codice fiscale indicato al punto 18 coinciderà con il codice fiscale del sostituto d'imposta;

- **personale della Difesa**

Per la definizione della sede di servizio si fa richiamo alle disposizioni fornite dal Ministero della Difesa con direttiva del 23 luglio 2001 prot. n. DGPM/IV/10/92284, All. "B", punto 4 lettera b).

Cassa Unica per il Credito

Ai fini delle prestazioni creditizie sono imponibili tutte le retribuzioni pensionabili (L.23/12/1996 n.662). Sono da contrassegnare con il codice identificativo della suddetta Cassa anche i periodi riguardati dalla contribuzione figurativa, per tutte le tipologie previste dal D.Lgs. n. 564 del 1996 (cfr. circolare prot. n. 64496 del 29 maggio 1997).

Casi particolari

Ente in liquidazione

Nel caso di liquidazione di un'amministrazione pubblica, quest'ultima è tenuta alla certificazione per il tramite del commissario liquidatore.

Successione tra Amministrazioni

In caso di incorporazione o fusione tra Amministrazioni, il dichiarante è tenuto alla compilazione di distinti quadri per la frazione di anno di competenza, valorizzando il campo 18 con il codice fiscale delle relative Amministrazioni. Analogo criterio vige in caso di trasferimento del lavoratore.

Competenze arretrate

In caso di corresponsione di arretrati relativi ad anni precedenti va compilata un'apposita sezione, indicando gli imponibili ed i contributi dovuti per l'anno di riferimento.

Contribuzioni figurative

Per l'anno 2010 vengono richiesti il totale dell'imponibile ai fini pensionistici ed i relativi contributi, con esclusione dei periodi di servizio riguardati da contribuzione figurativa ai fini pensionistici (D.Lgs. n. 564 del 1996 – cfr. circolare n. 9 del 14 febbraio 1997), in quanto gli stessi sono stati già acquisiti in sede di DMA.

Per i riflessi contributivi in materia di congedi parentali cfr. Circolare INPDAP n. 49 del 27/11/2000.

Retribuzioni erogate dalle OO.SS. soggette a contribuzione aggiuntiva

Le retribuzioni erogate ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 1996 dalle Organizzazioni Sindacali ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti all'INPDAP, in virtù del rapporto di lavoro preesistente, devono essere dichiarate dalle OO.SS. medesime.

Cariche elettive comunali e provinciali (art. 86 della L. n. 267/ 2000 di modifica all'art. 26 della L. 265/1999 ed art. 81 del T.U.E.L., come modificato dall'art. 2, comma 24 della legge 244 del 24/12/2007 - Legge Finanziaria 2008).

Per i dipendenti pubblici nominati amministratori locali elencati nell'articolo 86 della L.18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro l'amministrazione, presso la quale il dipendente è chiamato a svolgere il mandato, procederà alla compilazione della certificazione (cfr. Informativa n.5 del 18/3/2003 della D.C.P. di Fine Servizio e Previdenza Complementare e Informativa n.22 del 23/6/2003 della D.C. Entrate e nota operativa n. 6 del 18/07/2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa).

Regolarizzazione delle posizioni assicurative dei cooperanti con le organizzazioni non governative, posti in aspettativa senza assegni, riguardati dalla nota operativa n. 5 del 2/2/2005 e circolare n. 4 del 18/03/2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa - Uff. 1 Normativa e Contenzioso.

Ai dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, cooperanti con le organizzazioni non governative, collocati in aspettativa senza assegni, è riconosciuto il servizio reso ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza.

Pertanto gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi a questo Istituto previdenziale ed alla compilazione della relativa denuncia dei redditi ai fini fiscali e contributivi.

Compilazione dei punti da 18 a 35

Nel **punto 18 – C.F. Amministrazione** – deve essere indicato il codice fiscale della sede di servizio presso la quale il dipendente presta servizio.

Nel **punto 19 – Codice identificativo INPDAP** – deve essere indicato il numero progressivo assegnato dall'INPDAP.

Nel **punto 20 – Codice identificativo attribuito da SPT del MEF** – va indicato, per le sedi di servizio delle amministrazioni statali gestite dal Service personale tesoro del Ministero dell'Economia e delle finanze, l'apposito codice attribuito da questo Servizio.

Nei **punti da 21 a 24** devono essere indicate le gestioni e/o fondi di pertinenza:

- punto 21 – *Cassa pensionistica*;
 - punto 22 – *Cassa previdenziale*;
 - punto 23 – *Cassa credito*;
 - punto 24 – *Cassa ENPDEP*;
- utilizzando uno dei codici sotto riportati:

Codice	Descrizione
1	Cassa Pensioni Statali
2	Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
3	Cassa Pensioni Insegnanti
4	Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
5	Cassa Pensioni Sanitari
6	I.N.A.D.E.L.
7	E.N.P.A.S.
8	E.N.P.D.E.P. (Assicurazione Sociale Vita)
9	Cassa Unica del Credito

Si precisa che nella compilazione del punto 22 (Cassa previdenziale) il relativo codice 6 o 7 dovrà essere seguito da:

Codice 001 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFR;

Codice 002 se trattasi di personale optante TFR;

Codice 003 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFS.

Nel **punto 25 – Anno di riferimento** – indicare l'anno cui si riferiscono gli imponibili ed i relativi contributi.

Nel **punto 26** (codici Casse 1, 2, 3, 4 e 5) – **Totale imponibile pensionistico** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2010 nel campo 32 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 27** (codici Casse 1, 2, 3, 4 e 5) – **Totale contributi pensionistici** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2010 nei campi 33 e 34 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 28** (codice Cassa 6 o 7) – **Totale imponibile TFS** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2010 nel campo 35 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 29** (codice Cassa 6 o 7) – **Totale contributi TFS** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2010 nel campo 36 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 30** (codice Cassa 6 o 7) – **Totale imponibile TFR** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2010 nel campo 37 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 31** (codice Cassa 6 o 7) – **Totale contributi TFR** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2010 nel campo 38 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 32** (codice Cassa 9) – **Totale imponibile Cassa Credito** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2010 nel campo 39 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 33** (codice Cassa 9) – **Totale contributi Cassa Credito** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2010 nel campo 40 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 34** (codice Cassa 8) – **Totale imponibile ENPDEP** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2010 nel campo 39 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 35** (codice Cassa 8) – **Totale contributi ENPDEP** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2010 nel campo 41 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Si precisa che dai totali di cui ai punti da 26 a 35 delle presenti istruzioni, va escluso quanto dichiarato con quadri V1 relativi ad anni precedenti, per i quali va compilata un'apposita sezione (Vedi Casi particolari - Competenze arretrate).

PARTE C

3. Dati previdenziali

IPOST

I dati previdenziali devono essere certificati dalla Società Poste Italiane s.p.a., dalle società ad essa collegate e dall'IPOST per il personale iscritto al Fondo di Quiescenza IPOST. I dati contenuti nel presente schema di certificazione riguardano l'imponibile contributivo ai fini previdenziali dovuto all'IPOST. Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative può essere consegnata un'unica certificazione compilando ulteriori righe, identificati da una numerazione progressiva, ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Regole generali

Ogni periodo lavorato deve trovare la corretta correlazione con le indicazioni della corrispondente retribuzione erogata e la specifica posizione di servizio rivestita dall'iscritto.

Il periodo deve essere rappresentato nella sezione IPOST in tutti i suoi elementi giuridico-economici. Le Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) e l'IPOST sono, quindi, tenute in via generale, alla compilazione di distinte sezioni corrispondenti alle frazioni d'anno lavorate, alle variazioni di tipo di impiego, tipo di servizio e aliquote contributive, nonché in occasione di corresponsione di retribuzioni afferenti ad un preciso arco temporale (es: compensi arretrati) meglio illustrati tra i "Casi particolari".

In caso di decesso dell'iscritto, la certificazione riferita al medesimo deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali.

Imponibile previdenziale

Rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili, secondo la vigente normativa (D.Lgs n. 314 del 1997) corrisposti entro l'anno di riferimento della certificazione e, quindi, oggetto di mandati di pagamenti emessi entro il 31 dicembre 2010.

Ai fini pensionistici è necessario indicare separatamente nei punti 55 e 56 le retribuzioni che concorrono alla formazione della prima quota di pensione (quota A) e della seconda quota (quota B). Il premio di produzione la cui erogazione è prevista da contratti collettivi di secondo livello, pur rientrando nella seconda quota di pensione, va indicato, al lordo della percentuale di decontribuzione, separatamente, al punto 60.

Casi particolari

Trasferimento lavoratore

In caso di trasferimento del lavoratore da Società/Ente ad altra Società/Ente, il dichiarante è tenuto alla compilazione di distinti quadri per la frazione di anno di competenza.

Competenze arretrate

In caso di corresponsione di arretrati relativi ad anni precedenti va compilata un'apposita sezione, per ogni anno, con l'indicazione del periodo di servizio cui si riferiscono e dell'importo degli emolumenti corrisposti a tal titolo. La compilazione della sezione deve seguire lo stesso criterio di spezzatura del periodo adottato nelle precedenti certificazioni, tenendo presente che non è necessario individuare il tipo di impiego, il tipo di servizio e i giorni utili se già acquisiti precedentemente.

Importi recuperati

In caso di recuperi di retribuzioni relativi ad anni precedenti, effettuati nel corso dell'anno 2010, va compilata un'apposita sezione, per ogni anno cui i recuperi si riferiscono, con l'indicazione del periodo di servizio cui si riferiscono, dell'importo degli emolumenti recuperati e relativi contributi preceduti dal segno - (meno). La compilazione della sezione deve seguire lo stesso criterio di spezzatura del periodo adottato nelle precedenti certificazioni, con l'indicazione dei codici di tipo impiego, di tipo servizio ed i giorni utili.

Indennità non annualizzabili

Rientrano nella fattispecie: l'indennità sostitutiva del preavviso con carattere risarcitorio e il compenso sostitutivo delle ferie non godute.

L'ammontare delle predette indennità va evidenziato nel punto 61. Ove per lo stesso lavoratore ricorrano congiuntamente più situazioni di indennità non annualizzabili, è consentito sommare gli importi.

Contribuzioni figurative

Rientrano nella certificazione anche i periodi di servizio coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici (D.Lgs. n. 564 del 1996). Per tali eventi deve essere compilata apposita sezione, con-

trassegnando il punto 44 con il relativo codice della tabella “tipo servizio” identificativo della natura del servizio utile.

In caso di astensione facoltativa dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità e per assistenza ai figli, il dichiarante deve indicare al punto 55 (retribuzioni fisse e continuative) la retribuzione ridotta effettivamente corrisposta al dipendente. Nei campi relativi alle retribuzioni ai fini del TFS e TFR (58 e 59) deve essere indicata la retribuzione virtuale.

Retribuzioni erogate dalle OO.SS soggette a contribuzione aggiuntiva

Le retribuzioni erogate ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. 564 del 1996 dalle Organizzazioni Sindacali ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti all’IPOST, in virtù del rapporto di lavoro preesistente, devono essere dichiarate dalle OO.SS. medesime.

Cariche elettive comunali e provinciali (art. 86 della L. n. 267/2000 di modifica all’art. 26 della L. 265/1999)

Per i dipendenti nominati amministratori locali elencati nell’art. 86 della L. 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e collocati in aspettativa non retribuita dall’ente datore di lavoro, l’amministrazione presso la quale il dipendente è chiamato a svolgere il mandato, procederà alla compilazione della certificazione.

Compilazione dei punti da 36 a 82

Il **punto 36** deve essere utilizzato per l’inquadramento del dipendente: deve contenere i codici comparto (due caratteri), sotto comparto (due caratteri) e qualifica (sei caratteri) per le Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) e l’IPOST per le quali gli stessi sono previsti.

Nel **punto 37** deve essere indicato il codice fiscale delle Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) o dell’IPOST presso la quale il dipendente presta servizio.

Nel **punto 38** per i dipendenti iscritti all’IPOST assunti nel periodo di riferimento deve essere indicata la data della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro.

Nei **punti 39 e 40** vanno specificate le date di inizio e fine del rapporto di servizio, con riferimento al periodo di lavoro dell’anno da dichiarare espresso in giorno, mese, anno.

Il **punto 41** deve contenere il numero dei giorni utili ai fini della prestazione del trattamento di fine rapporto.

Nel **punto 42** deve essere indicata la motivazione della eventuale cessazione dal servizio, utilizzando i seguenti codici:

Codice Descrizione

1	Destituzione per motivi disciplinari
2	Licenziamento art. 52 cc. nnl. con preavviso
3	Licenziamento art. 52 cc. nnl. senza preavviso
4	Risoluzione consensuale
5	Invalidità totale e permanente
6	Giusta causa
7	Giustificato motivo
8	Licenziamento
9	Passaggio ad altra amministrazione
10	Decesso
11	Collocamento a riposo per motivi disciplinari
12	Dispensa servizio
13	Dimissioni
14	Decadenza
15	Cessazione per anzianità (ante Poste)
16	Cessazione per limite di età (ante Poste)
17	Cessazione per limite di età
18	Cessazione per anzianità contributiva
19	Cessazione periodo prova
20	Fine contratto t. d.
21	Servizio militare
22	Rinuncia assunzione
23	Passaggio a Postecom
24	Passaggio a Egi Spa
25	Passaggio a Postevita

Nel **punto 43** va indicato il tipo di impiego, utilizzando uno dei seguenti codici:

<i>Codice</i>	<i>Percentuale sgravio contributivo</i>	
1	Tempo indeterminato	0%
2	Tempo indeterminato disoccupato da almeno 24 mesi (anche part-time)	50%
3	Tempo indeterminato disoccupato da almeno 24 mesi (anche part-time)	100%
4	Tempo indeterminato in CIGS da almeno 24 mesi (anche part-time)	50%
5	Tempo indeterminato in CIGS da almeno 24 mesi (anche part-time)	100%
6	Tempo indeterminato disoccup.spec. da almeno 12 mesi (anche part-time)	75%
7	Tempo indeterminato disoccup.spec. da almeno 24 mesi (anche part-time)	75%
8	Tempo indeterminato disoccup.spec. da almeno 36 mesi (anche part-time)	75%
9	Tempo indeterminato lav. da almeno 3 mesi di CIGS (no part time)	100%
10	Tempo indeterminato lav. in mobilità ass. per max 12 mesi	100%
11	Tempo indeterminato lav.disabili fisc. totale (L:68/99 art. 3/a)	100%
12	Tempo indeterminato lav.disabili fisc. Parz. (L. 68/99 art.3/b)	50%
13	Tempo indeterminato lav. in mobilità ass. per max 18 mesi	100%
14	Tempo indeterminato assunzioni in partic. territori	100%
15	Tempo indeterminato assunzione partic. Territori dall'1/1/99	0%
16	Tempo indeterminato assunzione partic. Territori dall'1/1/00	0%
17	Tempo indeterminato assunzione partic. Territori dall'1/1/01 al 31/12/01	0%
18	Tempo indeterminato sgravio totale triennale	100%
19	Tempo determinato	0%
20	Contratto formazione lavoro	0%
21	Contratto formazione lavoro Bolzano	0%
22	Contratto di apprendistato	0%

Nel **punto 44** va indicato il codice corrispondente allo "stato di servizio" del dipendente, in riferimento al periodo da dichiarare, utilizzando uno dei seguenti codici:

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>
1	Full time
2	Part time verticale
3	Part time orizzontale
4	Maternità obbligatoria
5	Maternità facoltativa 80% 1-2 mesi
6	Astensione facoltativa 30% Legge 53/2000 fino a 3 anni
7	Maternità facoltativa 30% Legge 53/2000 3-4-5-6 mesi
8	Aspettativa sindacale retribuita
9	Aspettativa Legge 104 retrib. 30%
10	Aspettativa tossicodipend. Retr. 30%
11	Aspettativa malattia figlio non retribuita
12	Aspettativa personale
13	Malattia non retribuita
14	Aspettativa sindacale non retribuita
15	Aspettativa per cariche pubbliche
16	Aspettativa per cariche elettive
17	Aspettativa volontariato
18	Aspettativa tossicodipendente non retr.
19	Servizio militare
20	Richiamo militare 1-2 mesi
21	Richiamo militare dopo 1-2 mesi
22	Comando presso altra Amm. Pubbl.
23	Sospensione cautelare dal servizio
24	Sospensione senza assegno alimentare
25	CIG lunga durata
26	Astensione facoltativa 30% Legge 53/2000 3-8 anni
27	Congedo parentale Legge 53/2000 retribuzione 30%
28	Astensione facoltativa non retribuita Legge 53/2000
29	Congedo parentale Legge 53/2000 non retribuito
30	Congedo parentale straordinario Legge 388/2000

Nel **punto 45** va indicato:

- “1” per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di competenza;
- “2” per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di cassa.

Si intende aliquota di competenza quella relativa al periodo di riferimento delle retribuzioni; l'aliquota di cassa è riferita a quella vigente al momento dell'erogazione delle retribuzioni.

Nel **punto 46** devono essere indicate le giornate lavorative utili per l'erogazione delle prestazioni ai fini pensionistici e di trattamento di fine servizio.

Per l'indicazione dei giorni utili si deve fare riferimento ad un massimo di 312 giorni annui per i lavoratori “giornalieri” e 360 giorni per tutti gli altri lavoratori. In caso di servizio part-time, (Legge n. 554 del 1988) l'indicazione dei giorni utili incide sulla misura della prestazione. Essi si calcolano moltiplicando il periodo determinato ai fini del diritto (punti **39** e **40**), per il rapporto tra orario settimanale effettivo e quello a tempo pieno. Diversamente, per il personale ad orario ridotto, i giorni utili ai fini della misura della prestazione sono pari al periodo di servizio svolto.

Nei punti da **47** a **54** devono essere indicate le maggiorazioni spettanti, utilizzando i seguenti codici nonché i relativi giorni in cui è stato svolto il servizio utile ai fini delle maggiorazioni:

BENEFICI SPETTANTI PER MAGGIORAZIONI

Codice	Descrizione
1	Servizio in presenza di amianto
2	Non vedente (l. 113/85 e l. 120/91)
3	Lavoratori precoci (l. 449/97)
4	Combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità indotte (l. 336/70 art. 2)
5	Imbarco su mezzi di superficie
6	Servizio a bordo di navi militari
7	Lavoratori precoci (l. 335/95 art. 1 comma 7)
8	Lavoratori sordomuti e invalidi (l. 388/2000, art. 80 comma 3)

Nel **punto 55** va indicato il totale delle retribuzioni, compresa l'indennità integrativa speciale, dovute per il periodo di riferimento, che concorrono a formare la quota A della pensione (emolumenti fissi e continuativi).

Nel **punto 56** deve essere indicato il totale delle retribuzioni accessorie per il periodo di riferimento (straordinari, indennità, incentivi, compenso per lavoro simultaneo, ecc.) che concorrono a formare la quota B della pensione. In questo punto non deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione erogato, (erogazione prevista da contratti collettivi di II livello) da segnalare al punto **60**.

Il **punto 57** deve essere compilato indicando tutti gli emolumenti fissi e ricorrenti con esclusione della I.I.S. ai fini della determinazione della maggiorazione del 18% assoggettabile a contributo.

Nel **punto 58** indicare le retribuzioni imponibili ai fini della buonuscita (Trattamento Fine Servizio).

Il **punto 59** deve essere utilizzato per l'indicazione delle retribuzioni utili ai fini della prestazione del trattamento di fine rapporto.

Nel **punto 60** deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione (previsto da contratti collettivi di II livello) corrisposto nell'anno, sia quale acconto per l'anno medesimo, sia a saldo dell'anno precedente. Le due erogazioni vanno indicate in sezioni separate.

Nel **punto 61** vanno indicate le indennità non annualizzabili erogate ai dipendenti di cui al sottoparagrafo “Casi particolari”.

Il **punto 62** riguarda il personale iscritto cui si applica il sistema pensionistico misto o contributivo. Deve essere indicato l'importo corrispondente ai 6 scatti stipendiali stabiliti dal D.Lgs. n. 165 del 1997 art. 4, calcolati sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio come previsto dal comma 3 del suddetto art. 4.

Nel **punto 63** va indicata la retribuzione erogata per la 13° mensilità.

Nel **punto 64** va indicata la data di opzione per il TFR se esercitata dal lavoratore, già in regime di TFS, nel corso dell'anno 2010.

Nel **punto 65** va indicato il codice fiscale delle Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) o dell'IPOST obbligati al versamento dei contributi obbligatori gravanti sulla retribuzione fissa e continuativa.

Nel **punto 66** va indicato il codice fiscale delle Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) o dell'IPOST obbligati al versamento dei contributi obbligatori gravanti sulla retribuzione accessoria.

Nel **punto 67** va indicato il totale dei contributi ai fini pensionistici a carico del dipendente, trattenuti dal datore di lavoro.

Nel **punto 68** deve essere indicato il totale dei contributi ai fini del trattamento di fine servizio a carico del dipendente, trattenuti dal datore di lavoro.

Il **punto 70** va barrato se trattasi di dipendente assunto ai sensi dell'art. 78, comma 6 della L. 388/2000.

Nel **punto 71** deve essere indicata l'Indennità Integrativa Speciale annua, conglobata per effetto dei rinnovi contrattuali nella voce stipendio tabellare, già inclusa negli emolumenti fissi e continuativi di cui al punto **55**.

Nel **punto 73** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2002.

Nel **punto 74** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2003.

Nel **punto 75** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2004.

Nel **punto 76** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2005.

Nel **punto 77** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2006.

Nel **punto 78** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2007.

Nel **punto 79** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2008.

Nel **punto 80** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2009.

Nel **punto 81** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2010.

Nel **punto 82** deve essere indicata la percentuale dell'aspettativa sindacale non retribuita concessa al dipendente in misura parziale.